

RICORSO N. 7921

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 14/21

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente - relatore |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino  | - Componente            |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente            |

Sentito il relatore, Dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*\*            \*

In fatto ed in diritto

Le Ferrovie dello Stato italiane spa hanno proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione da esse proposta avverso la domanda di registrazione internazionale n.1541860 depositata da Shenzhen S.F Taisen holding avente ad oggetto il marchio "SF INTERNATIONAL in quanto essa opponente non aveva depositato nei termini l'atto di nomina del mandatario.

Con il motivo di ricorso le Ferrovie deducono l'impossibilità a rispettare il termine poiché il soggetto tenuto al rilascio del mandato era in quel periodo affetto da Covid e si erano comunque verificati degli avvicendamenti d'incarichi che non avevano reso possibile la redazione dell'atto di nomina del mandatario.

Il ricorso non merita accoglimento .

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già chiarito che ,ai sensi dell'articolo 193 c.p.i., la diligenza richiesta dalle circostanze" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - identifica la modalità di



effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento, e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava, così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile. (Cass 22634/12; da ultimo Cass 7496/19).

Nel caso di specie il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile .

La ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità a rispettare il termine per il deposito della nomina del mandatario.

Nel ricorso è riportata una parte della comunicazione riepilogativa dell'avv.to Giovinazzi, recante la data dell'8.2.21, dove si riassumono le vicende che hanno comportato il mancato rispetto del termine e ,cioè, il fatto che il responsabile dei marchi all'interno della DCCE si era ad ottobre e novembre ammalato di Covid ed a dicembre si era poi dimesso e che, in contemporanea, vi

era stato l'avvicendamento nell'incarico di direttore della direzione legale GCASC.

Nessun documento è stato peraltro fornito su tali circostanze .

In particolare nessuna documentazione risulta prodotta circa il periodo di assenza del responsabile della sezione marchi né la durata della *vacatio* del posto di direttore legale.

Ciò rende quanto affermato nel ricorso privo di ogni riscontro obiettivo tenuto anche conto del fatto che la genericità dei periodi di tempo di assenza dei preposti agli Uffici dedotta dalla ricorrente non consente di escludere che nell'intero bimestre in cui si sarebbe dovuto provvedere alla nomina non vi sia stata comunque la presenza almeno per alcuni giorni dei soggetti in questione.

In ogni caso, non appaiono ricorrere gli estremi dell'applicazione da parte della ricorrente della dovuta diligenza richiesta dalle circostanze del caso.

L'esonero dalla responsabilità infatti non può aversi esclusivamente in presenza di sviste o malfunzionamenti



verificatisi nell'ambito dell'organizzazione degli uffici , in quanto devono comunque essere predisposti meccanismi di rilevazione e correzione non solo di errori umani o tecnici ma che siano volti a compensare e rimpiazzare vuoti negli uffici e nelle diverse attribuzioni di competenze nelle diverse materie stabilendo i funzionari in grado di sostituire nelle diverse materie quelli che risultano assenti.

Ciò non è stato dedotto né documentato essere avvenuto nel caso di specie nonostante il mandatario abbia dato atto nel ricorso di aver sollecitato più volte gli uffici nei due mesi in cui doveva essere redatta la lettera d'incarico di procedere a tale incombenza.

La circostanza quindi che, per essendo a conoscenza del termine per effettuare il deposito, non sia stato possibile a livello organizzativo predisporre tale documento individuando un sostituto di chi doveva svolgere tale incombenza dimostra la mancanza della necessaria diligenza e quindi l'inesistenza di un errore scusabile.

Il ricorso va quindi respinto.

Non si procede a liquidazione delle spese.



PQM

Rigetta il ricorso.

Roma 5.7.21

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi *8 luglio 2021*

IL SEGRETARIO

